

Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon"	Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon" in ambiente confinato
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici destinati a residenza, lavoro, studio e aggregazione sociale.</p> <p>2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con le fonti normative europee e statali, e il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti strategici, di struttura, compresi gli asili nido e le scuole materne, e aggregazione sociale.</p> <p>3. A salvaguardia dell'esposizione al rischio attraverso le acque potabili e attinte da pozzi artesiani, la Regione fissa livelli limite di concentrazione di gas radon e relative azioni di monitoraggio e risanamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.</p> <p>2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 e ss.mm.ii., con la Direttiva 2013/59/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.</p> <p>3. [soppresso perché sopravvenuto il recente D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 28 "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano".]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Piano regionale radon)</p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).</p> <p>2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.</p> <p>3. Il Piano, prelavorato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale; l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione; i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici esistenti a rischio; i limiti di concentrazione del gas radon per tutte le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, particolarmente con riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a); i limiti di concentrazione del gas radon nelle acque potabili e attinte da pozzi artesiani, le prescrizioni di salubrità delle fonti e le misure di risanamento; la realizzazione e la gestione di una banca dati 	<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Piano regionale radon)</p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).</p> <p>2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.</p> <p>Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.</p> <p>3. Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale; l'individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione; i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti (di recupero ? no, sentire urbanistica) di risanamento degli edifici esistenti a rischio; i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a); [soppresso perché intervenuto D.L.vo 28/2016] la realizzazione e la gestione di una banca dati <p style="text-align: right;">[NB: le lettere dei puntati scalano]</p>

Laurousole

centralizzata delle misure di radon, aggiornata, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di Prevenzione;

- g) studi di aggiornamento continuo sull'incidenza del gas radon rispetto all'insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e l'ISS;
- h) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e delle misure di Prevenzione.

4. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.

~~5. I comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale al Piano. Nelle more dell'adeguamento, le previsioni del Piano prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali vigenti.~~

~~6. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano, i regolamenti edili recepiscono le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici di cui al comma 3, lettera d), e il Piano di tutela delle acque recepisce le prescrizioni e i programmi di risanamento di cui al comma 3, lettera e).~~

Articolo 3

(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)

1. Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro e ricerca, per le nuove costruzioni, così come definite dalle lettere seguenti, sono fissati i seguenti livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo ~~almeno trimestrale~~:

- a) per le nuove costruzioni destinate a residenza, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare ~~400 Bq/mc~~ misurato con strumentazione ~~attiva e~~ passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato;
- b) per le nuove costruzioni ~~destinate al lavoro compresi gli edifici strategici, d'aggregazione sociale, culturale e ricreativa~~, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare ~~400 Bq/mc~~, misurato con strumentazione ~~attiva e~~ passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro e ricerca. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato.

centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di Prevenzione;

- f) studi di aggiornamento continuo sull'incidenza del gas radon rispetto all'insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e l'ISS;
- g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e delle misure di Prevenzione.

4. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano, anche in stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell'adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche in stralcio, prevalgono su quelle difformi ed integrano le relative norme tecniche.

~~6. soppresso perché incluso nel punto precedente.~~

Articolo 3

(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)

1. Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, così come definite dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

- a) per le nuove costruzioni destinate a residenza, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno;
- N.B. invertire la posizione delle due sottostanti lettere
- c) per le nuove costruzioni non destinate a residenza e/o all'istruzione, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno;

Lauronolo

c) per le nuove costruzioni destinate all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare ~~300 Bq/mc~~, misurato con strumentazione ~~attiva e~~ passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato.

2. L'approvazione ~~di tutti i~~ piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione ovvero con prescrizioni in materia di ~~abilitazione alla~~ costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di rocce di origine vulcanica.

Articolo 4

(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)

1. Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro ~~e ricerca~~, per gli edifici esistenti, ~~previsti e~~ definiti dalle lettere seguenti, sono fissati i ~~seguenti~~ livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo ~~almeno trimestrale~~:

- a) per gli edifici ~~strategici, d'aggregazione sociale, culturale o ricreativa~~, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato non può superare ~~300 Bq/mc~~, misurato con strumentazione ~~attiva e~~ passiva;
- b) per gli edifici destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare ~~300 Bq/mc~~, misurato con strumentazione ~~attiva~~.

2. Gli esercenti dell'attività di cui al comma precedente provvedono, entro e non oltre ~~180~~ giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ~~effettuare~~ le misurazioni sul livello di concentrazione ~~e a trasmetterle al Comune interessato~~. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni ~~nei termini fissati~~, il Comune provvede ad intimare con ordinanza ~~l'adempimento, concedendo un termine non superiore a 60~~ giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

3. Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell'immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre 60 giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa

b) per le nuove costruzioni destinate all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno.

2. L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di rocce di origine vulcanica.

Articolo 4

(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)

1. Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

N.B. invertire la posizione delle due sottostanti lettere

- b) per gli edifici non destinati all'istruzione, con esclusione dei residenziali, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
- a) per gli edifici destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

2. Gli esercenti attività di cui al comma precedente provvedono, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmetterne gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

3. Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell'immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre 60 giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa

Lau Sordani

proposta di crono programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non ~~superino i due anni~~. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di ~~esame per suggerimenti di modifiche e prescrizioni~~ alla ASL competente. L'atto di approvazione del Piano di risanamento, contiene le prescrizioni comunali e della ASL competente, e sostituisce tutte le abilitazioni in materia edilizia, comunque denominate, tranne quelle per cui è previsto il permesso di costruire;

4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi 60 giorni dalla presentazione del Piano, senza che l'Autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di Piano presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

5. Le opere previste dal Piano di risanamento, approvato col procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'Autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a un anno, salvo proroga per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi e per comprovati motivi oggettivi.

6. Terminati i lavori previsti dal Piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di gas radon, ~~provvedendo a~~ dichiarare ~~con la nota di trasmissione~~ al Comune, e sotto la responsabilità propria e di un tecnico abilitato, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento, determina ~~sempre~~ la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, ~~nei casi previsti dalla presente legge, o per~~ provvedimento espresso, ~~con~~ ~~conseguente~~ sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione.

8. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Articolo 5
(Rinnovo delle attività di monitoraggio ed eventuale risanamento)

1. Per le nuove costruzioni di cui all'art. 3, le attività di monitoraggio devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge della certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall'art. 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli edifici esistenti ~~strategici, di istruzione, compresi gli asili~~

proposta di crono programma di realizzazione delle opere le cui previsioni **non potranno superare un anno**. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame **e parere** alla ASL competente. L'atto di approvazione del piano di risanamento, contiene le prescrizioni comunali e della ASL competente, e sostituisce tutte le abilitazioni in materia edilizia, comunque denominate, tranne quelle per cui è previsto il permesso di costruire;

4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi 60 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'Autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge **e dalla normativa in vigore**. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato col procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'Autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a un anno, salvo proroga per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi e per comprovati motivi oggettivi.

6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione **di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno)**, e dichiara al Comune, sotto la responsabilità propria e di un tecnico abilitato **alle misurazioni di attività radon**, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento **dichiarate nel relativo piano presentato**, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, **e con** provvedimento espresso **può essere disposto il conseguente** sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione **annuale di attività di gas radon**.

8. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Articolo 5
(Rinnovo delle attività di monitoraggio ed eventuale risanamento)

1. Per le nuove costruzioni di cui all'art. 3, le attività di monitoraggio, **della durata di un anno**, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge della certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall'art. 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli edifici esistenti **non destinati a residenza**, le attività di

Laurasole

~~nido e le scuole materne, e d'aggregazione sociale, culturale e ricreativa,~~ le attività di monitoraggio devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

monitoraggio, **della durata di un anno,** devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

**Articolo 6
(Norme finali)**

1. In conformità con i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale può ~~con proprio provvedimento~~ ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici ~~destinati a residenza, lavoro, studio e aggregazione sociale,~~ per l'esposizione ~~a fonti di radiazioni diverse dal gas radon,~~ indicando i livelli limite di concentrazione, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per concentrazione di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali ~~coerenti,~~ e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alla ulteriore fonte di radiazione individuata, ad eccezione delle disposizioni di celerità, semplificazione, economicità del procedimento ed automaticità delle sanzioni.

3. Le attività di monitoraggio dei livelli limite di riferimento per concentrazione introdotti con il Piano regionale radon approvato ai sensi dell'articolo 2, e i ~~relativi~~ programmi e modalità di risanamento previsti ~~dal Piano regionale radon,~~ sono attuati e regolati con il procedimento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, comprese le disposizioni sanzionatorie.

**Articolo 6
(Norme finali)**

1. In conformità con i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici **come individuati con la presente legge,** per l'esposizione **a radionuclidi differenti dal radon,** indicando i livelli limite di concentrazione **di attività di gas radon,** anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione **di attività del gas radon** di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di **sopravvenute** disposizioni comunitarie nazionali **ed evidenze scientifiche,** e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle **eventuali** ulteriori fonti di radiazione individuata, ad eccezione delle disposizioni di celerità, semplificazione, economicità del procedimento ed automaticità delle sanzioni.

3. Le attività di monitoraggio dei livelli limite di riferimento per concentrazione introdotti con il Piano regionale radon approvato ai sensi dell'articolo 2, ed i programmi e modalità di risanamento previsti **nello stesso,** sono attuati e regolati con il procedimento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, comprese le disposizioni sanzionatorie.

Lauri Dorsche

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Il comma 3 dell’art. 1 è eliminato.

| u l (AMATI)

Relazione:

L’emendamento mira ad evitare il possibile conflitto gerarchico tra normativa regionale e normativa statale. Ed invero, con il d.lgs n. 28 del 15.02.2016 (pubblicato in G.U. il 7.03.2016), attuativo della Direttiva comunitaria 2013/51/EURATOM del Consiglio, sono stabiliti i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ed, inoltre, sono indicati i parametri da rispettare (all. I del d.lgs. n. 28 del 15.02.2016) inclusi quelli relativi alle concentrazioni di radon. Le Regioni sono titolari di un potere di controllo e di verifica attraverso l’adozione di programma di controllo e, pertanto, non possono “fissare” alcun livello limite relativo alla concentrazione del gas radon con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

| u l

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u l

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

È eliminata la lettera e), comma 3, dell’art. 2.

| 41- (Amati)

Relazione:

L’emendamento mira ad evitare il possibile conflitto gerarchico tra normativa regionale e normativa statale. Ed invero, con il d.lgs n. 28 del 15.02.2016 (pubblicato in G.U. il 7.03.2016), attuativo della Direttiva comunitaria 2013/51/EURATOM del Consiglio, sono stati stabiliti i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ed, in particolare, sono stati indicati i parametri da rispettare (all. I del d.lgs. n. 28 del 15.02.2016) inclusi quelli relativi alle concentrazioni di radon. Le Regioni sono titolari di un potere di controllo e di verifica attraverso l’adozione di programma di controllo e, pertanto, non possono “fissare” alcun livello limite relativo alla concentrazione del gas radon con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

| 41-

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| 41-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 6, dell'art. 2, sono eliminate le parole: "*e il Piano di tutela delle acque recepisce le prescrizioni e i programmi di risanamento di cui al comma 3, lettera e*".

| m. l. (AMATI)

Relazione:

L'emendamento mira ad evitare il possibile conflitto gerarchico tra normativa regionale e normativa statale. Ed invero, con il d.lgs n. 28 del 15.02.2016 (pubblicato in G.U. il 7.03.2016), attuativo della Direttiva comunitaria 2013/51/EURATOM del Consiglio, sono stati stabiliti i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ed, in particolare, sono stati indicati i parametri da rispettare (all. I del d.lgs. n. 28 del 15.02.2016) inclusi quelli relativi alle concentrazioni di radon. Le Regioni sono titolari di un potere di controllo e di verifica attraverso l'adozione di programma di controllo e, pertanto, non possono "fissare" alcun livello limite relativo alla concentrazione del gas radon con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

| m. l.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m. l.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell’art. 3, la parola “*trimestrale*” è sostituita con la parola “*annuale*”.

| u.l. (AMATI)

Relazione:

L’emendamento coordina l’arco temporale di misurazione delle radiazioni ionizzanti con quello stabilito dall’art. 54 della Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

| u.l.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u.l.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell'art. 3, lettera a), dopo le parole "*non può superare*" è aggiunta la parola "200".

| u l - (AMATI)

Relazione:

L'emendamento indica il valore massimo di concentrazione di gas radon per le nuove costruzioni destinate a residenza, facendo riferimento al valore stabilito dalla Comunità europea nell'ambito della Raccomandazione 90/143/Euratom, del 21 febbraio 1990 sulla "*tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi*".

| u l -

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u l -

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 72/A

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell’art. 3, lettera b), dopo le parole “*non può superare*” è aggiunta la parola “300”.

| u l (AMATI)

Relazione:

L’emendamento indica il valore massimo di concentrazione di gas radon per le nuove costruzioni destinate al lavoro, compresi gli edifici strategici, d’aggregazione sociale, culturale e ricreativa, facendo riferimento al valore fissato dalla Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u l -

| u l -

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 72/A X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell'art. 3, lettera b), dopo le parole "*compresi gli edifici strategici*" si aggiungono le parole "*eccetto gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica*".

| art (Amati)

Relazione:

L'emendamento esclude gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica poiché o già ricompresi nella categoria degli edifici pubblici piuttosto che in quella di luoghi di lavoro (centrali di produzione) ovvero perché trattasi di impianti non presidiati da personale (reti elettriche).

| art

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| art

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell'art. 3, lettera c), dopo le parole "non può superare" è aggiunta la parola "300".

| L.L. (AMATI)

Relazione:

L'emendamento indica il valore massimo di concentrazione di gas radon per le nuove costruzioni destinate all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, facendo riferimento al valore fissato dalla Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

| L.L.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| L.L.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 72/A

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell’art. 4, la parola “*trimestrale*” è sostituita con la parola “*annuale*”.

| m l - (AMATI)

Relazione:

L’emendamento coordina l’arco temporale di misurazione delle radiazioni ionizzanti con quello stabilito dall’art. 54 della Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

| m l -

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l -

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell’art. 4, lettera a), dopo le parole “*non può superare*” è aggiunta la parola “300”.

| M.L. (AMATI)

Relazione:

L’emendamento indica il valore massimo di concentrazione di gas radon per la seguente tipologia di edifici esistenti. edifici strategici, d’aggregazione sociale, culturale e ricreativa. Il valore di riferimento è quello fissato dalla Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

| M.L.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| M.L.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 1, dell'art. 4, lettera b), dopo le parole "*non può superare*" è aggiunta la parola "300".

| m t (AMATI)

Relazione:

L'emendamento indica il valore massimo di concentrazione di gas radon per gli edifici destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materna, facendo riferimento al valore fissato dalla Direttiva 2013/59 EURATOM, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

| m t

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m t

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 72/A

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 3 dell'art. 4, sono eliminate le parole: "*e sostituisce tutte le abilitazioni in materia edilizia, comunque denominate, tranne quelle per cui è previsto il permesso di costruire*".

| m l (AMATI)

Relazione:

L'emendamento mira ad evitare il possibile conflitto tra normativa regionale e normativa statale posto che i titoli abilitativi all'attività edilizia sono disciplinati dal Titolo II della Parte I - artt. 6-23 - del D.P.R. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

| m l

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 5, dell'art 4, le parole "un anno" sono sostituite con le parole "a quello previsto dal comma 3".

| un - (AMATI)

Relazione:

L'emendamento coordina il comma 3 dell'art. 4 con il comma 5 del medesimo articolo e rende omogenea l'indicazione del termine di 2 anni entro il quale deve essere conclusa la realizzazione delle opere previste dal Piano di risanamento, salvo l'eventuale proroga di 6 mesi.

| un -

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| un -

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**ATTO CONSIGLIO 72/A
X Legislatura**

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa dei Consiglieri Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo.

Emendamento

Al comma 7, dell'art 4, dopo le parole "*sull'osservanza dei livelli di concentrazione*" sono aggiunte le parole "*e ogni caso dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità*".

| m l (AMATI)

Relazione:

L'emendamento mira a garantire il coordinamento del procedimento di sospensione della certificazione di agibilità, disciplinato dal comma 7, con la normativa statale in materia di rilascio dei titoli abilitativi.

| m l

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l

14

Proposta di Legge

"Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui all'articolo 117 comma terzo della Costituzione ed in conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e statali, tutela la salute della popolazione e salvaguarda il patrimonio ambientale e naturale, prevenendo e limitando i rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività di radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici destinati a residenza, lavoro studio ed aggregazione sociale."

Conseguentemente:

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 sono soppressi.

Antonio Gemin (TREVISI)
Lorenzo Gemin

Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, le parole *“i limiti di concentrazione del gas radon per tutte le diverse tipologie e destinazioni degli immobili”* sono soppresse.

Relazione

L'articolo 54 della Direttiva 2013/59/EURATOM stabilisce che siano gli Stati membri a stabilire livelli di nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq m⁻³.

L'articolo 74 della Direttiva 2013/59/EURATOM stabilisce che siano gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m⁻³.

Antonio Gentile (PREVISI)
P. esposito

Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“e) le prescrizioni di salubrità e gli accorgimenti da osservare in caso di presenza nell'acqua di radionuclidi allo stato naturale in quantità tali da compromettere la qualità delle reti idriche di acqua potabile e le relative misure di risanamento;”.

Relazione

L'articolo 66 lettera c), punto ii) della Direttiva 2013/59/EURATOM prescrive che siano gli Stati membri a determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi negli alimenti e nell'acqua potabile o in altri comparti ambientali pertinenti.

Antonio Di Lorenzo (DIREUSI)

Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Criteri e prescrizioni per il recupero e il risanamento degli edifici di nuova costruzione)

1. Nelle more del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM da parte dello Stato italiano, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso per tutte le tipologie di immobili di nuova costruzione. Per la determinazione del livello limite di riferimento, la Giunta tiene conto di quanto prescritto dal rapporto dell'OMS ha pubblicato il rapporto "WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective" del 2009 e dalla Raccomandazione 90/143/Euratom.

2. L'approvazione di tutti i piani urbanistici generali e attuativi, deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione ovvero con prescrizioni in materia di abilitazione alla costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi di origine pozzolanica, ovvero materiali di rocce di origine vulcanica.”

Antonio Tommasini
per conto
[firma]

Proposta di Legge

"Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Criteri e prescrizioni per il recupero e il risanamento degli edifici esistenti)

1. Nelle more del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM da parte dello Stato italiano, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso oltre il quale raccomanda ai cittadini di intraprendere iniziative di risanamento per gli immobili esistenti adibiti ad abitazione e per gli edifici strategici d'aggregazione sociale, culturale e ricreativa. Per la determinazione del livello limite di riferimento, la Giunta tiene conto di quanto prescritto dal rapporto dell'Oms ha pubblicato il rapporto "WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective" del 2009 e dalla Raccomandazione 90/143/Euratom.

2. Nelle more del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM da parte dello Stato italiano, per gli edifici esistenti destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne la Giunta, con propria delibera, può stabilire un livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso inferiore a quello stabilito dal d.lgs. 230/1995.

3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2, provvedono, entro e non oltre 180 giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 2, ad effettuare le misurazioni sul livello di concentrazione e a trasmetterle al Comune interessato. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni nei termini fissati, il Comune provvede ad intimare con ordinanza l'adempimento, concedendo un termine non superiore a 60 giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

4. Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dalla Delibera di cui al comma 2, il proprietario dell'immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre 60 giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non superino i due anni. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame per suggerimenti di modifiche e prescrizioni alla ASL competente. L'atto di approvazione del Piano di risanamento, contiene le prescrizioni comunali e della ASL competente, e sostituisce tutte le abilitazioni in materia edilizia, comunque denominate, tranne quelle per cui è previsto il permesso di costruire.

5. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi 60 giorni dalla presentazione del Piano, senza che l'Autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di Piano presentata. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

6. Le opere previste dal Piano di risanamento, approvato col procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque

in un termine non superiore a un anno, salvo proroga per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi e per comprovati motivi oggettivi.

7. Terminati i lavori previsti dal Piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di gas radon, provvedendo a dichiarare con la nota di trasmissione al Comune, e sotto la responsabilità propria e di un tecnico abilitato, il rispetto dei limiti previsti dalla delibera di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento, determina sempre la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, nei casi previsti dalla presente legge, o per provvedimento espresso, con conseguente sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione.

9. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente."

Adm. Com. (TRENTO)
Mano
[Signature]

Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rinnovo delle attività di monitoraggio ed eventuale risanamento)

- 1. Per le nuove costruzioni di cui all'art. 3, le attività di monitoraggio devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge della certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile.*
- 2. Per gli edifici esistenti destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, le attività di monitoraggio devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3 e 4. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 4, 5, 6, 7 e 8.”*


Antonio Tommasini (IREUSI)

Proposta di Legge

"Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon"


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5 è inserito il presente articolo:

"Art. 5-bis (Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon)

- 1. Ai sensi dell'articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230 del 1995, la Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di elevate concentrazioni di radon, fra quelle ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso.*
- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato o prestando la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad elevato livello di esposizione al gas radon, siano da considerare a rischio di contrarre patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.*
- 3. Ai fini di favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie connesso al livello di esposizione al gas radon, le ASL dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e di relativi dati clinici. Il registro è gestito dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale."*

 Antonio Tommasini (TREVISI)

 Marco Piantoni

Proposta di Legge

“Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

L'articolo 6 è soppresso.

Antonio Tommasini
membro del
Comitato



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all’art. 1

L’art. 1, è così sostituito:

1. *“La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.*
2. *Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss.mm.ii, con la Direttiva 2013/59/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza”.*

Fabiano Amati

Fabiano Amati

Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l’intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni – dai Consiglieri regionali.

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

depositati nelle sedute del 20 ottobre 2016 ore

mt
mt



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all’art. 2

L’art. 2, è così sostituito :

1. *”Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR).*
2. *La Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Autorità di bacino della Puglia (ADB) eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.*
3. *Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:*
 - a) *l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;*
 - b) *l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;*
 - c) *i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;*
 - d) *i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);*
 - e) *la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di Prevenzione;*
 - f) *studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e l’ISS;*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

- g) *la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e delle misure di Prevenzione.*
4. *La Giunta regionale provvede all'aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.*
5. *Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell'adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi ed integrano le relative norme tecniche".*

Fabiano Amati
Fabiano Amati

Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

mi

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

mi



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all'art. 3

L'art. 3, è così sostituito:

1. *"Sino all'approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, così come definite dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:*
 - a) *per le nuove costruzioni destinate a residenza e all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno;*
 - b) *per le nuove costruzioni non destinate a residenza o a istruzione, eccetto gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300Bq/mc, misurato con strumentazione passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato a livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno.*
2. *L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica".*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

Fabiano Amati
[Handwritten signature]

Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

[Handwritten mark]

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

[Handwritten mark]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: “Norme in materia di riduzione dell’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon”.

d’iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all’art. 4

L’art. 4, è così sostituito:

1. *“Sino all’approvazione del Piano regionale radon e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:*
 - a) *per gli edifici destinati all’istruzione, comprese gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;*
 - b) *per gli edifici non destinati all’istruzione, con esclusione dei residenziali e degli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.*
2. *Gli esercenti attività di cui al comma precedente provvedono, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.*
3. *Qualora all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell’immobile*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

presenta al Comune interessato, entro e non oltre 60 giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

- 4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi 60 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'Autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai successivi commi del presente articolo.*
- 5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'Autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.*
- 6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.*
- 7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell'immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità.*
- 8. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente".*

Fabiano Amati

Relazione:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| u l

| u l



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all'art. 5

L'art. 5, è così sostituito:

- 1. "Per le nuove costruzioni di cui all'art. 3, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall'art. 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.*
- 2. Per gli edifici esistenti non destinati a residenza, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3 comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7".*

Fabiano Amati

Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon".

d'iniziativa del Consigliere Amati, Pentassuglia, Lacarra, Mennea, Caracciolo

Sub emendamento agli emendamenti all'art. 6

L'art. 6, è così sostituito:

1. *"In conformità con i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l'esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività di gas radon, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.*
2. *Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di sopravvenute disposizioni comunitarie nazionali ed evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata, ad eccezione di disposizioni di celerità, semplificazione, economicità del procedimento ed automaticità delle sanzioni.*
3. *Le attività di monitoraggio dei livelli limite di riferimento per concentrazione introdotti con il Piano regionale radon approvato ai sensi dell'articolo 2, ed i programmi e modalità di risanamento previsti nello stesso, sono attuati e regolati con il procedimento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, comprese le disposizioni sanzionatorie".*

Fabiano Amati



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

Relazione:

La presente proposta sub emendativa raccoglie integralmente gli emendamenti presentati dal Governo e - nei limiti della compatibilità con l'intento della legge, le attribuzioni regionali e i contributi formulati in sede di audizioni - dai Consiglieri regionali.

| m l

Clausola di invarianza:

Il presente sub emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

| m l